DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTI FERROVIARI

Art. 3

Investimenti

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ente Ferrovie dello Stato presenta al Ministro dei trasporti un piano indicante le priorita' degli interventi per la realizzazione di infrastrutture. Il piano e' approvato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 maggio 1985, n. 210, e trasmesso alle Camere. Con l'approvazione del piano di cui al comma 1 cessa l'applicazione delle precedenti disposizioni legislative incompatibili con le indicazioni contenute nel piano stesso. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ente Ferrovie dello Stato presenta al Ministro dei trasporti, per l'approvazione, il programma per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 18, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente le linee a scarso traffico e gli impianti di cui all'articolo 8, quarto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. In caso di mancata attuazione delle previsioni del programma entro il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, e' soppresso l'obbligo di servizio pubblico anche per la parte del programma non attuata.

Versione in vigore dal 30 marzo 1989, non più in vigore dal 29 maggio 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari
Estremi	Decreto-legge 25 marzo 1989, n. 109
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-trasporti-ferroviari/art-3-investimenti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it